

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
PROVINCIA DI L'AQUILA**



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE A CARATTERE
PERMANENTE E TEMPORANEO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/07/2019

CAPO I

ART. 1 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi del D.lgs. 507 - art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato.

ART. 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Occupazioni permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Occupazioni temporanee: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area occupata e alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliera.

ART. 3 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, contenente le seguenti indicazioni:

- a) Generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
- b) Ubicazione esatta e misura della superficie di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) Oggetto, durata, motivi e modalità d'uso della occupazione, con descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- d) Dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste dal presente regolamento;
- e) Impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

2. La domanda deve essere corredata dell'eventuale documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda e per l'emissione del provvedimento relativo.

3. L'obbligo della richiesta di occupazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore Tecnico, accertate le condizioni favorevoli, provvede al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione del suolo o spazio pubblico. In caso contrario comunica al richiedente i motivi del diniego. Sulla domanda si provvede nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate:
 - le generalità ed il domicilio del concessionario;
 - la durata della concessione;
 - l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalla Legge 112/91 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Qualora l'attività del concessionario venga trasferita ad altro soggetto, si procederà alla sottoscrizione di analoga concessione in caso per il medesimo sussistano i prescritti requisiti legali e regolamentari.
5. Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di seguito indicate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi volta in volta, in relazione alle peculiarità specifiche ed alle caratteristiche delle singole concessioni o autorizzazioni.
6. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
7. In tutti i casi vengono accordate:
 - senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
8. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta dal personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 5
PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuta esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

7. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

8. Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 6

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Tutti quelli che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

ART. 7

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o email. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo:
 - nel caso di occupazione permanente entro 10 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
 - nel caso di occupazione temporanea entro 5 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Dichiarata ufficialmente la decadenza della concessione \ autorizzazione la tassa già pagata non verrà restituita.

ART. 9
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1.La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1-D.lgs 507\93).

2.In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

ART. 10
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1.Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 11
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1.Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
5. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea.
A tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 2 categorie:
 - Categoria prima - Centro abitato;
 - Categoria seconda – strade esterne al centro abitato e Casali, Nuclei e Località;come da tabelle allegate, approvate con delibera G.C. n. 11 del 21/01/2006.
6. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP appartiene alla classe V.

ART. 13 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
2. Non si fa luogo a tassazione per le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o metro lineare.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 14 TARIFFE

1. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 12 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 giorni:

a) occupazioni fino a 12 ore riduzione del 50% della tariffa giornaliera.

b) occupazioni oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera giornaliera.

- per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.

- per le occupazioni di durata inferiore a 15 giorni non è prevista alcuna riduzione.

ART. 15 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrai, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%;

b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta all' 10%;

c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%;

d) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%;

f) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

g) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

h) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%;

- i) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- l) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.

ART. 16 ESENZIONI DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n° 507, ed inoltre le seguenti occupazioni temporanee:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose.
- b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché, non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

ART. 17 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Fa luogo a denuncia anche la presentazione della autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio comunale. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi di euro o per eccesso se è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. La tassa, se di importo superiore ad € 150,00 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

ART. 18
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 19
SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,22.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del tasso appositamente previsto dalle vigenti disposizioni in materia ed appositamente stabilito dall'Ente, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del decreto legislativo 267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Contestualmente si intende abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione Consiliare n° 51 del 04/05/1994 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste nei vigenti regolamenti speciali.
3. Le tariffe della tassa sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge. Qualora non modificate entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

ALLEGATO A)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2006

Denominazione Centro Abitato	Iniziali	Finali
1) Civita D'Antino capoluogo	Dal Km. 6+900	- Al Km 8+00
2) Civita D'Antino Scalo		
a) SS.n. 82	Dal Km. 26,00	Al Km. 27+780
b) S.P. n. 65	Dal Km. 0+000	Al Km. 0+500
c) Via Giovanni XXIII	Dalla SS.82	Ai confini con il Comune di Morino

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
V- 1 CATEGORIA CIVITA' CAPOLUOGO, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA
T.O.S.A.P.

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO-AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO ABITATO	CIRC.ALTA
2	VIA	CENTRO ABITATO	DELL'ARCO S.LIDANO
3	PIAZZA	CENTRO ABITATO	DEL BANCO
4	VIA	CENTRO ABITATO	BATTISTI CESARE
5	LARGO	CENTRO ABITATO	B.CONSIGLIO
6	LARGO	CENTRO ABITATO	CHIESA VECCHIA
7	VIA	CENTRO ABITATO	CHIESA VECCHIA
8	PIAZZETTA	CENTRO ABITATO	DEL COLLE
9	VICOLE	CENTRO ABITATO	DEL COLLE
10	VIA	CENTRO ABITATO	COLLE BIANCO
11	VIA	CENTRO ABITATO	CORSIGNANI
12	LARGO	CENTRO ABITATO	SALLUSTIO CRISPO
13	VIA	CENTRO ABITATO	DEI FABRIANI
14	VIA	CENTRO ABITATO	F.G.FLORIO
15	VIA	CENTRO ABITATO	FRESILIA
16	VIA	CENTRO ABITATO	DELLA FUCINA
17	VIA	CENTRO ABITATO	GENOVA
18	VIALE	CENTRO ABITATO	GIARDINO
19	VIA	CENTRO ABITATO	GORIZIA
20	VIA	CENTRO ABITATO	DELLE GROTTI
21	PIAZZALE	CENTRO ABITATO	J.JORGENSEN
22	VIA	CENTRO ABITATO	MADONNA DELLA RITORNATA
23	VIA	CENTRO ABITATO	MANZONI
24	LARGO	CENTRO ABITATO	MAZZARINO
25	PIAZZA	CENTRO ABITATO	MORICHINI DOMENICO
26	VIA	CENTRO ABITATO	NOVIA
27	VIA	CENTRO ABITATO	DEGLI ORTI
28	VIA	CENTRO ABITATO	DEI PELIGNI
29	VIA	CENTRO ABITATO	PETRONIO
30	VIA	CENTRO ABITATO	PORTA CAMPANILE
31	VIA	CENTRO ABITATO	PORTA FLORA
32	LARGO	CENTRO ABITATO	PRATO GRANDE
33	VIA	CENTRO ABITATO	PRATO GRANDE
34	VIA	CENTRO ABITATO	UDINE
35	VIA	CENTRO ABITATO	PIEMONTE
36	PIAZZA	CENTRO ABITATO	PRINCIPE DI PIEMONTE
37	VIA	CENTRO ABITATO	PUBLIO OVIDIO
38	VIA	CENTRO ABITATO	ROMA
39	VIA	CENTRO ABITATO	ROMA VICOLO.I°
40	VIA	CENTRO ABITATO	ROMA VICOLO II°
41	LARGO	CENTRO ABITATO	SAN LIDANO

--

42	VIA	CENTRO ABITATO	SAN LIDANO VESCOVO
43	VIA	CENTRO ABITATO	SANTA MARIA
44	VIALE	CENTRO ABITATO	ARNALDO FABRIANI
45	VIA	CENTRO ABITATO	NAZZARIO SAURO
46	VIA	CENTRO ABITATO	SCANDINAVIA
47	VIA	CENTRO ABITATO	DELLA STAZIONE
48	LARGO	CENTRO ABITATO	DELLE TERME
49	VIA	CENTRO ABITATO	DELLE TERME
50	LARGO	CENTRO ABITATO	TERRAVECCHIA
51	PIAZZA	CENTRO ABITATO	DELLA TORRE
52	VIA	CENTRO ABITATO	DELLA TORRE
53	VIA	CENTRO ABITATO	DELLE TRE CASSETTE
54	VIA	CENTRO ABITATO	VALERIA
55	LARGO	CENTRO ABITATO	VARIAMONTANA
56	VIA	CENTRO ABITATO	VITTORIO VENETO
57	VIA	CENTRO ABITATO	VESTINI
58	PIAZZALE	CENTRO ABITATO	ZAHRTMANN

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
V- 1 CATEGORIA FRAZIONE DI PERO DEI SANTI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE
 DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO-AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO ABITATO	AVELLA
2	VIA	CENTRO ABITATO	CAVOUR
3	VIA	CENTRO ABITATO	CHIESA DAMIANO
4	VIA	CENTRO ABITATO	CIMITERO
5	VIA	CENTRO ABITATO	COLLE VERDE
6	VIA	CENTRO ABITATO	DEI FIORI
7	VIA	CENTRO ABITATO	FILZI FABIO
8	VIA	CENTRO ABITATO	GARIBALDI GIUSEPPE
9	VIA	CENTRO ABITATO	DEI GERANEI
10	VIA	CENTRO ABITATO	DELLE GINESTRE
11	VIA	CENTRO ABITATO	LIONE
12	VIA	CENTRO ABITATO	LIRI
13	VIA	CENTRO ABITATO	MAZZINI
14	VIA	CENTRO ABITATO	MONTEGRAPPA
15	VIA	CENTRO ABITATO	MORO ALDO
16	VIA	CENTRO ABITATO	NAZIONALE
17	LARGO	CENTRO ABITATO	PASQUARELLI D. VINCENZO
18	VIALE	CENTRO ABITATO	PASQUARELLI D. VINCENZO
19	VIA	CENTRO ABITATO	PASUBIO
20	VIA	CENTRO ABITATO	PIAVE
21	VIA	CENTRO ABITATO	PICINELLO
22	VIA	CENTRO ABITATO	PITTORE
23	VIA	CENTRO ABITATO	PO
24	VIA	CENTRO ABITATO	QUERCE
25	PIAZZA	CENTRO ABITATO	SAN LIDANO
26	VIA	CENTRO ABITATO	SAN LIDANO
27	VIA	CENTRO ABITATO	DEGLI SCALONI
28	VIA	CENTRO ABITATO	TOTI ENRICO
29	VIA	CENTRO ABITATO	VERDI GIUSEPPE
30	VIA	CENTRO ABITATO	VITTORIO EMANUELE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
V- 1 CATEGORIA FRAZIONE DI CIVITA D'ANTINO SCALO, AI FINI
 DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO-AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO ABITATO	COLLESTINGI
2	VIA	CENTRO ABITATO	GIOVANNI XXIII
3	VIA	CENTRO ABITATO	J.F. KENNEDY
4	VIA	CENTRO ABITATO	J.F. KENNEDY VICOLO I°
5	PIAZZA	CENTRO ABITATO	MADONNA DELLA RITORNATA
6	VIA	CENTRO ABITATO	NAZIONALE
7	VIA	CENTRO ABITATO	NAZIONALE VICOLO I°
8	VIA	CENTRO ABITATO	NAZIONALE VICOLO II°
9	VIA	CENTRO ABITATO	ROSSINI
10	PIAZZA	CENTRO ABITATO	VITTORIO EMANUELE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA V- **2 CATEGORIA** , AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO-AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	CASALE	ESTERNA C.A.	CAPONE
2	CASALE	ESTERNA C.A.	CAPPELLACCIO
3	CASALE	ESTERNA C.A.	CASA DI FRATE
4	CASALE	ESTERNA C.A.	CASTAGNA
5	CASALE	ESTERNA C.A.	COCCIA
6	CASALE	ESTERNA C.A.	COLLEBIANCO
7	CASALE	ESTERNA C.A.	COLLERMANNO
8	CASALE	ESTERNA C.A.	DE BLASIS
9	CASALE	ESTERNA C.A.	PITTORE
10	CASALE	ESTERNA C.A.	LE LANNE
11	CASALE	ESTERNA C.A.	ROSCIA
12	CASALE	ESTERNA C.A.	FONTE LA ROSCIA
13	CASALE	ESTERNA C.A.	SAN MARTINO
14	CASALE	ESTERNA C.A.	SCANSANESE
15	CASALE	ESTERNA C.A.	SISOTTO
16	CASALE	ESTERNA C.A.	TENENTE
17	CASALE	ESTERNA C.A.	TRIANO
18	CASALE	ESTERNA C.A.	STRADA PER SAN FRANCESCO
19	LOCALITA'	ESTERNA C.A.	LE VAGLIA
20	NUCLEO	ESTERNA C.A.	ROSCIA
21	NUCLEO	ESTERNA C.A.	VICENNE